

**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE  
OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI  
SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE E RCG**

**CIG B904C6E69F**

**CAPITOLATO TECNICO**

## SOMMARIO

Norme che regolano l'assicurazione in generale

- 1 - Durata del contratto
- 2 - Decorrenza della garanzia
- 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 4 - Modifiche dell'assicurazione
- 5 - Aggravamento del rischio
- 6 - Altre assicurazioni
- 7 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
- 8 - Diritto di rivalsa
- 9 - Forma delle comunicazioni
- 10 - Foro competente esclusivo
- 11 - Oneri fiscali
- 12 - Rinvio alle norme di legge

Norme che regolano la copertura di responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e competizioni sportive automobilistiche

- 13 - Oggetto dell'assicurazione
- 14 - Soggetti assicurati
- 15 - Estensioni di garanzia
- 16 - Estensione del novero di "terzi"
- 17 - Massimali assicurati
- 18 - Priorità di destinazione dei massimali
- 19 - Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio
- 20 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 21 - Durata della garanzia
- 22 - Estensione territoriale
- 23 - Esclusioni
- 24 - Calcolo del premio
- 25 - Frazionamento del premio
- 26 - Obblighi in caso di sinistro
- 27 - Gestione delle vertenze

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1 - Durata del contratto**

Il contratto avrà durata dalle ore 00,01 del 1/1/2026 alle ore 24,00 del 31/12/2026 salvo rinnovo ed estensione tecnica come da disciplinare .

Eventuali periodi di sospensione dell'attività sportiva in forza di provvedimento legislativo o del Governo o del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'ACI stesso anche su delega dell'Autorità o del Commissario Straordinario non verranno computati nel periodo di durata del contratto e dovranno pertanto essere recuperati a favore dell'assicurato.

L'ACI ha diritto, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs 36/2023, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a venti giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R o PEC.

2. L'ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente all'oggetto contrattuale (art.13) con il conseguente adeguamento del premio. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a venti giorni.

3. Nei casi di recesso o rinuncia parziale di cui al presente articolo, la Società è tenuta a rimborsare la parte di premio assicurativo, al netto dell'imposta, relativa al periodo o rischio di copertura non corso anche se ricevuta a titolo di anticipazione.

4. In entrambe le citate ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all'ACI non fa carico – in deroga al criterio sinallagmatico e per quanto analogicamente si possa ricavare dal secondo comma dell'articolo 1671 c.c. – alcun onere aggiuntivo, indennità o rimborso spese, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo nemmeno per il preteso mancato guadagno

### **2 - Decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga entro il termine previsto al successivo art.20) – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

### **3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

### **4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **5 - Aggravamento del rischio**

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che possa comportare un aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare le conseguenze previste dall'art.1898 del Codice Civile.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **6 - Altre assicurazioni**

Nel caso in cui sullo stesso rischio siano presenti due o più coperture assicurative, in caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

### **7 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e la Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

### **8 - Diritto di rivalsa**

La Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei termini previsti dal successivo art.23) - Esclusioni.

**9 - Forma delle comunicazioni**

Ogni comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

**10 - Foro competente esclusivo**

Per ogni controversia è competente l'Autorità in cui ha sede la Contraente.

**11 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente e si applicano ai premi nella misura stabilita dalla vigente legislazione:

**12 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge del diritto italiano.

## **NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE**

Si precisa che la copertura può essere stipulata anche attraverso più polizze specifiche (RCA e RCT) in relazione alle diverse categorie di soggetti e rischi assicurati.

### **13 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, la responsabilità civile obbligatoria derivante all'Assicurato nella sua qualità di Organizzatore di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, compresi i kart, e le relative prove, trasferimenti e quant'altro specificato all'art.21, anche se in circuiti chiusi e pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124 del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., copre la responsabilità dell'Organizzatore e degli altri obbligati per i danni causati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi ed ai veicoli da essi adoperati.

La garanzia ha effetto – per ciascun veicolo partecipante alla gara o competizione sportiva e per quelli di servizio necessari per lo svolgimento della manifestazione– per tutto il periodo indicato nel Regolamento Particolare di Gara (RPG) anche se precedente al momento in cui essi vengono consegnati, per ordine della direzione di gara, agli addetti alle verifiche preliminari e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, essi vengono riconsegnati dagli addetti alle verifiche finali compresi pure gli eventuali spostamenti anche successivi determinati da eventuali reclami tecnici.

Il giorno ed ora di inizio della manifestazione, l'effettuazione delle suddette verifiche, il posizionamento del parco assistenza e del percorso per raggiungerlo, nonché i relativi orari, costituiscono elementi che debbono essere previsti dal regolamento particolare di gara e risultare su di esso, pena la decadenza della garanzia.

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile delle persone delle quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere per legge.

Sono inclusi nella copertura assicurativa i test delle vetture (in pista e strada) iscritti al calendario sportivo nazionale.

Sono inclusi nella copertura assicurativa i danni alle autovetture private, compresi ai cristalli, utilizzate dagli ufficiali di gara per recarsi alla postazione assegnata causati da sassi o altri oggetti sollevati o scagliati dal passaggio delle vetture di gara.

### **14 - Ulteriori garanzie**

Le garanzie prestate con il presente contratto sono, inoltre, estese alle seguenti fattispecie:

#### **A) Responsabilità Civile dell'organizzazione per danni non causati dalla circolazione dei veicoli (rischio statico).**

La Società assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto compatibili, la responsabilità dell'organizzatore per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, da tutto ciò che è legato ed utilizzato per l'organizzazione della gara.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nel successivo art. 17) e vale anche durante il giorno od i giorni di effettuazione delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonché i piloti e le loro autovetture, gli addetti ai servizi dei veicoli e le case concorrenti sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. n.1124/1965, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonché per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all'azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R. .

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.

#### **B) Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni automobilistiche.**

Limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocità, sono equiparati ai terzi trasportati i secondi conduttori mentre non guidano il veicolo a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara e siano rispettate le norme dallo stesso stabiliti.

#### ***15 - Soggetti assicurati***

A titolo esemplificativo, sono considerati "soggetti attivi" tutelati dalla copertura assicurativa:

- gli organizzatori anche se diversi dal Contraente purchè titolari di licenza sportiva in corso per le manifestazioni iscritte al Calendario Sportivo della Federazione;
- i meccanici o tecnici impiegati dall'organizzatore nonché i proprietari dei veicoli partecipanti;
- gli organi di controllo della Pubblica Amministrazione;
- i direttori di gara;
- tutti gli ufficiali di gara coinvolti nella manifestazione (art.199 e seguenti RSN).

#### ***16 - Estensione del novero di "terzi"***

Ai fini della presente polizza, sono considerati terzi anche:

- i componenti il comitato organizzatore della gara o competizione sportiva, gli ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed all'organizzazione dell'evento motoristico, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.  
In tale ambito sono compresi i passeggeri con licenza sportiva dei veicoli di servizio necessari per lo svolgimento della manifestazione anche se non espressamente menzionati dal Regolamento Particolare di gara (semplificativamente safety car, vetture scopa, vetture apripista, vettura ricognizione del percorso e del delegato all'allestimento del percorso e dell'ispettore/tutor/supervisore alla sicurezza).
- I terzi trasportati, intendendo per tali esclusivamente i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento di gara e dalle caratteristiche del veicolo.

Sono esclusi dal novero di "terzi" il conduttore e il proprietario del veicolo, limitatamente ai rischi derivanti dalla circolazione di cui all'art.124 del D. Lgs. 209/2005.

#### ***17 - Massimali assicurati***

Per i rischi prestati dalla presente polizza, la garanzia per ogni singola gara è operante fino alla concorrenza dei massimali come segue:

- € 25.000.000,00 per sinistro, con il limite di:
- € 25.000.000,00 per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte, e di
- € 25.000.000,00 per danni a cose ed animali, qualsiasi il numero delle vittime e cose danneggiate.

E' obbligo della Compagnia fornire, entro 96 ore dalla richiesta, il preventivo all'organizzatore che volesse richiedere, a sua cura e spese, un innalzamento dei massimali di polizza e/o delle tipologie di rischio assicurato e/o dei soggetti assicurati per la gara dallo stesso organizzata.

#### ***18 - Priorità di destinazione dei massimali***

Per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art.15) - Estensioni di Garanzia, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati nel precedente art.17) - Massimali assicurati i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi previsti dal citato art.15).

#### ***19 - Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio attiva-passiva***

Il premio di aggiudicazione va considerato non come minimo garantito ma come elemento di quotazione, secondo la ripartizione indicata nell'offerta economica, delle varie categorie di manifestazione.

**Il premio effettivo si determinerà considerando la quota per singolo settore indicata dalla Società moltiplicato per il numero delle manifestazioni effettivamente svoltesi come risultanti dal calendario sportivo della Federazione.**

La Contraente, pertanto, corrisponderà anticipatamente il 75% del premio di aggiudicazione, calcolato sulla base degli elementi di cui al successivo art.24 e con il frazionamento indicato al successivo art.25 al solo fine

di consentire alla Società di dare esecuzione al contratto ma lo stesso sarà soggetto a regolazione attiva-passiva nei termini esplicitati nel presente articolo.

Al fine della quantificazione e relativa regolazione, la Contraente, entro i 30 giorni successivi ad ognuna delle scadenze di cui al citato art.25, si impegna a trasmettere alla Società il dato consuntivo, relativo a tutte le gare oggetto della copertura assicurativa svoltesi nel precedente trimestre ed il numero effettivo dei partecipanti alle suddette gare.

La Società, fermo quanto previsto all'art.1 comma secondo, dopo aver ricevuto dalla Contraente il dato consuntivo sopraindicato relativo all'ultimo trimestre, procederà all'emissione di apposita appendice di regolazione del premio, calcolata sulla base di tutte le comunicazioni periodiche dei dati consuntivi ricevute nel corso dell'anno.

Tale appendice di regolazione del premio verrà calcolata come di seguito indicato:

1. qualora la regolazione del premio sia attiva per la Società (più manifestazioni ed iscritti di quelli previsti nella procedura d'appalto sulla scorta del dato storico della stagione sportiva precedente), il relativo premio dovrà essere ad essa corrisposto dalla Contraente entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione;
2. qualora la regolazione del premio sia passiva per la Società (meno manifestazioni di quelle previste nella procedura d'appalto sulla scorta del dato storico della stagione sportiva precedente), quest'ultima entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione dovrà corrispondere alla Contraente il relativo premio, al netto delle imposte se dovute.

La Contraente, qualora alla data del 30 settembre rilevi che la quota del premio anticipato sia di oltre 1/3 superiore a quello maturato sino a quel momento, potrà chiedere alla Società di non versare la quota con scadenza 30 settembre.

## **20 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singola manifestazione assicurata dal presente contratto, decorre e scade come previsto dal successivo art.21) - Durata della garanzia.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le Parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 00,01 del 1 gennaio 2026, anche se la prima rata di premio non è stata pagata .

Il pagamento delle rate previste è stabilito dall'art.25 ed è concesso il termine di rispetto di sessanta giorni. Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

## **21 - Durata della garanzia**

La durata della garanzia prestata con il presente contratto coincide con la durata complessiva della singola gara, manifestazione o competizione come indicata nel Regolamento Particolare di Gara approvato dalla Federazione ACI, pertanto, ai fini della presente copertura, sono equiparate a "gara-manifestazione-competizione":

- le relative prove ufficiali;
- le verifiche preliminari e finali, amministrative, tecniche e/o sportive;
- i trasferimenti, se consentiti dal regolamento particolare di gara e per il tempo strettamente necessario alla loro effettuazione secondo le regole sportive della relativa disciplina;
- qualsiasi altra operazione prevista dallo specifico regolamento di gara;
- test delle vetture non compresi nel programma di gara per le discipline del rally, della velocità in pista ed in salita e del kart.

## **22 - Estensione territoriale**

La garanzia di cui alla presente polizza è valida per le gare o competizioni sportive motoristiche svolte nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Sono tuttavia compresi in garanzia eventuali percorsi all'estero (interi o tratti) oltre i predetti limiti territoriali a condizione che essi siano espressamente previsti dal regolamento particolare di gara.

## **23 - Esclusioni - Franchigia**

La garanzia di cui alla presente polizza non è operante:

- a) se il conduttore non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione alle gare o competizioni sportive;

- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, quando il trasporto non è effettuato in conformità alle vigenti disposizioni in materia, al regolamento di gara, alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se la gara o competizione sportiva non è autorizzata dalle competenti Autorità;
- d) se il regolamento di gara non è approvato dai competenti Organi Sportivi dell'ACI – Direzione per lo Sport Automobilistico quale Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI;
- e) in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società non sia in grado di opporre eccezioni in base al comma 2 dell'art.144 del D. Lgs. 209/2005, la stessa si riserva il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto corrispondere al/ai terzo/i danneggiato/i.

**Resta a carico degli assicurati la franchigia di euro 1.500,00 per ogni sinistro con oggetto danni a cose salvo il minor importo o il tetto massimo previsti dall'offerta tecnica della Società che risulterà aggiudicataria del servizio.**

#### **24 - Calcolo del premio**

Il premio lordo della presente polizza è calcolato sulla base dei seguenti elementi:

- 1) Numero delle manifestazioni sportive effettivamente svolte durante la stagione sportiva;
- 2) Tipologia della gara o della manifestazione sportiva;
- 3) Durata in giorni per le discipline dove l'evento si svolge non sempre in una sola giornata. In tali casi si precisa che ogni giorno è considerato intero, indipendentemente dal numero di ore nei quali si svolgono le operazioni di gara;
- 4) Numero effettivo di concorrenti che hanno superato le verifiche sportive e tecniche.

#### **25 - Frazionamento del premio**

Il premio totale, come risultante dal calcolo indicato all'art.19, viene pagato, sotto forma di mera anticipazione, per la quota del 75% in n.3 rate (rispettivamente del 25% cadauna) di cui la prima al momento della sottoscrizione-avvio del contratto (25%), la seconda al 30.6 (25%), la terza al 30.9 (25%).

La quota a saldo, se dovuta, verrà versata con l'appendice di regolazione del premio di cui all'art.19 seconda parte.

#### **26 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, la Contraente deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza, in deroga all'art.1913 del Codice Civile, entro trenta giorni da quando il competente Ufficio e/o Servizio ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

La denuncia di sinistro deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'evento, le cause che lo hanno determinato, le conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni e deve essere corredata con copia dell'incartamento di chiusura redatto dal Direttore di gara.

#### **27 - Gestione delle vertenze**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Resta ferma la facoltà dell'Assicurato, a sua cura e spese, di nominare un proprio difensore.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Contraente

La Società

## DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge nonché ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

***delle Norme che regolano l'assicurazione in generale***

- 1 Durata del contratto
- 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

***delle Norme che regolano la copertura di responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e competizioni sportive automobilistiche***

- 13 Oggetto dell'assicurazione
- 15 Estensioni di garanzia
- 17 Massimali assicurati
- 19 Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio
- 20 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 22 Estensione territoriale
- 23 Esclusioni
- 26 Obblighi in caso di sinistro, estensione termine di denuncia sinistro
- 27 Gestione delle vertenze

La Contraente

La Società